

DECRETO 21 luglio 2016.

Revoca del prodotto fitosanitario «NUPRID 600 FS BLANCO», a base della sostanza attiva imidacloprid, a seguito di valutazione negativa del dossier CA2695 di allegato III alla luce dei principi uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di

organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario sopra citato;


Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario in questione, sulla base del dossier CA2695 di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposto nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Vista la valutazione negativa effettuata dell'istituto scientifico, del suddetto dossier di allegato III alla luce dei principi uniformi secondo quanto disposto dal regolamento (CE) 1107/2009, relativo al prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che di conseguenza il prodotto fitosanitario sopra riportato non corrisponde ai requisiti fissati dai principi uniformi con conseguente revoca del prodotto ed esclusione della possibilità di smaltimento delle scorte;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Ritenuto, pertanto, di dover revocare la suddetta registrazione;



Decreta:

È revocata la registrazione del prodotto fitosanitario denominato NUPRID 600 FS BLANCO registrato al n. 14825, a nome dell'Impresa Nufarm Italia S.r.l., viale Luigi Majno 17/A, Milano a seguito della conclusione della valutazione del dossier CA2695 di allegato III per il quale è pervenuta un parere negativo ai fini della registrazione secondo i principi uniformi secondo quanto disposto dal regolamento (CE) 1107/2009.

L'impresa è tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa diretta agli utilizzatori, idonea ad assicurare il ritiro delle confezioni residue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 21 luglio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A05752

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2016.

Modifica del decreto 24 aprile 2012, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Genepi del Piemonte»».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 aprile 2012, n. 2634, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 3 luglio 2012, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE)

n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Genepi del Piemonte»»;

Vista la nota del 21 dicembre 2015, n. Ares(2015)5972048, della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale è stata segnalata la necessità di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Genepi del Piemonte», nonché, con alcuni chiarimenti rispetto al metodo di produzione e al legame con l'ambiente geografico della indicazione geografica;

Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire alla Commissione europea i chiarimenti richiesti;

Vista la nota del 30 marzo 2016, prot. n. 2259, con la quale l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste;

Vista la nota del 23 giugno 2016, n. Ares(2016)2917019, della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;

Ravvisata l'opportunità di modificare la scheda tecnica della I.G. «Genepi del Piemonte» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 aprile 2012, n. 2634, al fine di precisare meglio le caratteristiche specifiche della I.G. e dettagliare alcuni aspetti, secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;

Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualità della I.G. «Genepi del Piemonte»;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della scheda tecnica

1. È approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Genepi del Piemonte» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 2634 del 24 aprile 2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2016

Il direttore generale: ASSENZA

